

AVVISO PUBBLICO

Per la selezione di Operatori Finanziari e la conclusione di Accordi Operativi aventi ad oggetto investimenti a favore di Destinatari Finali Ammissibili nell'ambito di un Fondo di Partecipazione istituito ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento (UE) 2021/1060, par.3, lettera d) in collaborazione tra il Ministero dell'Università e della Ricerca ("MUR") ed Invitalia S.p.A.

Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027:

Priorità 1 "Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale" - OS 1.1. "Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate (FESR)" - Azione 1.1.3-a) "Sostegno a iniziative di carattere strategico per la realizzazione di progetti di ricerca applicata e di trasferimento tecnologico, anche attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari"

Priorità 4 "Tecnologie critiche step" - OS 1.6 "Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa" (STEP) di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio (FESR)" - Azione 1.6.1 "Sostegno alle tecnologie critiche step".

Sommario

PREMESSE	4
RIFERIMENTI NORMATIVI	4
DEFINIZIONI E GLOSSARIO	7
1. FINALITA', SOGGETTI E RISORSE FINANZIARIE	11
1.1. Finalità e obiettivi	11
1.2. Soggetto gestore	11
1.3. Ruolo degli Operatori Finanziari	12
1.4. Dotazione Finanziaria.....	13
2. STRATEGIA D'INVESTIMENTO, MODALITÀ DI ATTUAZIONE, DESTINATARI FINALI E COMBINAZIONI DI PRODOTTI FINANZIARI	14
2.1. Strategia d'investimento	14
2.2. Modalità di investimento.....	15
2.3. Caratteristiche degli Investimenti Ammissibili.....	15
2.4. Regimi di aiuto per investimenti in equity/quasi equity, prestiti ed effetto leva	19
2.4.1. Strumenti di equity/quasi-equity conformi alle condizioni di mercato	19
2.4.2. Strumenti di prestito conformi alle condizioni di mercato.....	20
2.4.3. Effetto leva atteso.....	20
2.5. Destinatari Finali Ammissibili.....	20
2.6. Investimenti Ammissibili e ambito operativo	21
2.7. Investimenti non ammissibili.....	22
2.8. Ulteriori Investimenti.....	23
2.9. Requisiti di ammissibilità degli Operatori Finanziari	23
3. CARATTERISTICHE DEL TRASFERIMENTO INVITALIA	24
4. COMMISSIONI E COSTI DI GESTIONE	24
5. CIRCUITO FINANZIARIO	26
6. RIENTRI AL FONDO E RIMBORSI DEI PRODOTTI FINANZIARI	26
7. COMITATO INVESTIMENTI	27
8. AUDIT E MONITORAGGIO	28
8.1. Disposizioni e relazioni in materia di audit.....	28
8.2. Disposizioni in materia di monitoraggio	28
9. RISOLUZIONE ANTICIPATA	29

10. VARIAZIONI ANAGRAFICHE DEL GESTORE E DEI DESTINATARI FINALI	30
11. DIRITTI E LIMITAZIONI ALLA RESPONSABILITÀ.....	30
12. RESPONSABILE DEL FONDO DI PARTECIPAZIONE, PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI	31
13. DISPOSIZIONI FINALI.....	31

PREMESSE

Il presente Avviso pubblico ha l'obiettivo di selezionare gli operatori finanziari destinati all'attuazione dello strumento finanziario "*Fondo di Partecipazione*" (di seguito anche "FdP"), come di seguito dettagliato, la cui gestione è affidata ad Invitalia S.p.A. a seguito della sottoscrizione di una Convenzione e del relativo Accordo di Finanziamento tra Ministero dell'Università e della Ricerca ("MUR" o "Organismo Intermedio") e Invitalia S.p.A. ("Soggetto Gestore").

Il Fondo di Partecipazione si configura quale strumento finanziario ex art. 59 del Regolamento (UE) 2021/1060, par.3, lettera d), finanziato con risorse pubbliche del PN Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027, al fine di conseguire gli obiettivi programmatici declinati nell'ambito della Priorità 1: "*Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale*", Obiettivo Specifico 1.1. "*Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate (FESR)*" - Azione 1.1.3-a), "*Sostegno a iniziative di carattere strategico per la realizzazione di progetti di ricerca applicata e di trasferimento tecnologico, anche attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari*" e della Priorità 4: "*Tecnologie critiche STEP*", Obiettivo Specifico 1.6 "*Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio (FESR)*" - Azione 1.6.1 "*Sostegno alle tecnologie critiche step*".

RIFERIMENTI NORMATIVI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso pubblico, anche se non materialmente allegati, i seguenti riferimenti normativi:

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che disciplina il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
- la Decisione di esecuzione C (2022) 4787 del 15 luglio 2022 con cui la Commissione europea ha approvato l'Accordo di partenariato con l'Italia, presentato in via definitiva il 10 giugno 2022, che definisce l'orientamento strategico per la programmazione e le modalità per un impiego efficace ed efficiente dei fondi europei, tra cui il FESR, per il periodo di programmazione 2021-2027;
- il Programma Nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 final del 29 novembre 2022 (di seguito PN RIC 2021-2027);
- il Regolamento (UE) 2024/795, che istituisce la Piattaforma per le Tecnologie Strategiche per l'Europa (STEP);

- il Rapporto ambientale relativo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”;
- il documento “*Criteri di selezione delle operazioni*”, approvato dal Comitato di sorveglianza del Programma il 2 marzo 2023, in seguito alla chiusura della procedura scritta di cui al protocollo n. 107468 del 3 marzo 2023 successivamente modificato dalla versione 2.1 del 24 giugno 2025;
- la Scheda 26 di cui alla Guida operativa allegata alla circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32 per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH) che elenca i codici Nace/Ateco soggetti ad esclusione;
- Il Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2024 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;
- la nota EGESIF_21-0025-00 del 27 settembre 2021 della Commissione europea, relativa all’applicazione del principio DNSH nell’ambito della politica di coesione, la quale al paragrafo 6 afferma che i regolamenti della politica di coesione non prevedono una valutazione caso per caso della conformità di ciascuna operazione al principio DNSH, ma piuttosto che le operazioni rientrino nei tipi di azioni che sono state valutate come conformi al DNSH nell’ambito dei programmi; l’articolo 58, paragrafo 3, del citato Regolamento (UE) 2021/1060 che prevede che il sostegno offerto mediante strumenti finanziari deve basarsi su una valutazione ex ante, redatta sotto la responsabilità dell’Autorità di gestione del Programma, che deve essere completata prima che l’Autorità di gestione eroghi contributi del Programma a strumenti finanziari;
- il medesimo paragrafo 3 dell’articolo 58 che prevede, inoltre, che la valutazione ex ante può essere riveduta o aggiornata, può riguardare una parte o l’intero territorio dello Stato membro e può basarsi su valutazioni ex ante esistenti o aggiornate;
- altresì, l’articolo 68, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/1060 che stabilisce che quando uno strumento finanziario è attuato in più periodi di programmazione consecutivi, il sostegno può essere fornito ai destinatari finali, o a loro beneficio, inclusi costi e Commissioni di Gestione, sulla base degli accordi conclusi nel periodo di programmazione precedente, purché tale sostegno rispetti le regole di ammissibilità del periodo di programmazione successivo. In tali casi, l’ammissibilità delle spese presentate nelle domande di pagamento è determinata conformemente alle regole del rispettivo periodo di programmazione;
- il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L.198/13 del 22 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l’articolo 9, che individua gli obiettivi ambientali, e l’articolo 17, che definisce il principio di non arrecare un danno significativo ai predetti obiettivi, nonché la comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

- il Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 e successive modifiche e integrazioni, che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- l'art. 59 del Regolamento (UE) 2021/1060, al paragrafo 3, lettera d) il quale stabilisce che l'Autorità di Gestione può procedere all'aggiudicazione diretta di un contratto per l'attuazione di uno strumento finanziario ad organismi, anche rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 12 della direttiva 2014/24/UE;
- il medesimo art. 59 del Regolamento (UE) 2021/1060, al paragrafo 5, il quale prevede che i termini e le condizioni dei contributi degli strumenti finanziari siano stabiliti in un Accordo di Finanziamento tra: a) i rappresentanti debitamente autorizzati dell'Autorità di Gestione e l'organismo che attua un Fondo di Partecipazione, se applicabile; b) i rappresentanti debitamente autorizzati dell'Autorità di Gestione o, ove applicabile, dell'organismo che attua un Fondo di Partecipazione e l'organismo che attua un fondo specifico e che tali Accordi di Finanziamento debbano contenere tutti gli elementi indicati nell'Allegato X al Regolamento (UE) 2021/1060;
- il Regolamento (UE) 2025/1914 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 settembre 2025, di modifica dei regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056, all'art. 7 bis, punto 5 stabilisce che "in deroga all'articolo 63, paragrafo 2, e all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, il termine ultimo per l'ammissibilità delle spese e il disimpegno è il 31 dicembre 2030 se sono state approvate modifiche del programma che comportano la riassegnazione di almeno il 10% delle risorse finanziarie del programma a una o più delle priorità dedicate di cui al paragrafo 2 del presente articolo";
- la risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2025 sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/694, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697, (UE) 2021/1153, (UE) 2023/1525 e (UE) 2024/795 per quanto riguarda l'incentivazione di investimenti nel settore della difesa nell'ambito del bilancio dell'UE per attuare il piano "ReArm Europe" (COM(2025)0188 – C10-0070/2025 – 2025/0103(COD));
- il Regolamento (UE) 2025/2653 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2025 che modifica i Regolamenti (UE) 2021/694, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697, (UE) 2021/1153 e (UE) 2024/795 per quanto riguarda l'incentivazione di investimenti nel settore della difesa nell'ambito del bilancio dell'UE per attuare il piano "Rearm europe", laddove il PN RIC 2021-2027 recepisca le relative modifiche regolamentari;
- la decisione di esecuzione della Commissione del 4 marzo 2026 recante modifiche della decisione di esecuzione C(2022) 8821 che approva il programma "Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per le regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna in Italia;
- la Convenzione sottoscritta tra il Ministero dell'Università e della Ricerca ("MUR") ed Invitalia S.p.A. in data 24 ottobre 2025 con codice CUP F51B25000310002 e registrata in Corte dei conti in data 24 novembre 2025 con n. 2297, per la gestione del "Fondo di Partecipazione" come descritto in premessa;

- ogni ulteriore disposizione, norma e/o regolamento direttamente connesso all'attuazione degli strumenti finanziari di cui al citato Regolamento (UE) 2021/1060.

DEFINIZIONI E GLOSSARIO

Tutti i riferimenti normativi riportati nel presente Avviso si intendono estesi alle eventuali modifiche, integrazioni o sostituzioni in seguito intervenute.

Per la terminologia specifica di settore riportata con lettera minuscola e non espressamente definita nel presente documento si fa riferimento all'accezione comunemente adottata nella prassi italiana e internazionale e si rimanda, per le relative definizioni, a quelle di AIFI – Associazione Italiana Investitori di Venture Capital e Private Equity e di Invest Europe (riportate nei siti www.aifi.it e www.investeurope.eu).

I termini e le abbreviazioni utilizzati nel presente Avviso - ferma restando la validità di tutte le ulteriori definizioni previste nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento - con la lettera maiuscola, al singolare o al plurale, vanno intesi con riferimento alle seguenti definizioni:

“Accordo di Finanziamento”: Accordo stipulato in data 24 ottobre 2025 tra il Ministero dell'Università e della Ricerca (“MUR”) e Invitalia S.p.A., il cui schema è stato registrato alla Corte dei conti in data 24 novembre 2025 con n. 2297, e che istituisce lo strumento “*Fondo di Partecipazione*” la cui gestione è affidata ad Invitalia sulla base di un atto di natura convenzionale sottoscritto nella medesima data;

“Accordo Operativo”: il contratto stipulato da Invitalia con ciascun Operatore Finanziario (di seguito anche “OF”) selezionato sulla base delle procedure di selezione, come eventualmente nel tempo integrato e modificato, che disciplina, tra l'altro, in attuazione dell'articolo 59, comma 5 del Regolamento Generale, i termini, le modalità e le condizioni per l'attuazione del Fondo di Partecipazione. Uno schema con le linee guida e le principali clausole dell'Accordo Operativo, come integrate in un format reso disponibile da Invitalia ad esito dell'Iter di Selezione degli operatori finanziari” (di seguito “Iter di Selezione”), è disponibile all'Allegato 2 dell'Iter di Selezione;

“Aiuti di Stato”: gli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, unitamente a tutte le altre norme o regolamenti concernenti l'erogazione di aiuti di Stato successivamente adottati dall'Unione europea o, se del caso, dagli Stati membri;

“Autorità”: ogni autorità, italiana o estera, pubblica (sovranzionale, statale o locale), amministrativa, governativa, giudiziaria, regolamentare, tributaria, di vigilanza o di qualsivoglia altra natura;

“Avviso”: il presente Avviso volto a selezionare Operatori Finanziari cui trasferire le risorse a valere sul PN RIC 2021-2027, azioni 1.1.3-a) e 1.6.1 (STEP), al fine dell'avvio della fase di investimento a favore dei Destinatari Finali Ammissibili;

“Carried Interest”: incentivi basati sui risultati, ovvero gli utili sul capitale investito, realizzati sotto forma di introiti e di entrate in conto capitale, superiori a un determinato tasso di rendimento minimo (*hurdle rate*) (cfr.

artt. 145 e 147 degli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2021/C 508/01));

“Collaborazione effettiva”: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca, seppure ammissibili ai fini del presente Avviso e del punto 4.4 della Scheda progetto per la verifica di coerenza con il PN RIC 2021-2027 allegata all'Iter di Selezione, non sono considerate forme di collaborazione;

“Comitato Investimenti”: il Comitato istituito dal MUR per monitorare e supervisionare l'attuazione della strategia di investimento così come disciplinata nell'ambito della Convenzione stipulata tra il MUR e Invitalia di cui al successivo articolo 2 e richiamata nei singoli Accordi Operativi stipulati tra Invitalia e ciascun Operatore Finanziario selezionato;

“Commissioni di Gestione”: i corrispettivi riconosciuti agli Operatori Finanziari selezionati a fronte dei servizi resi, così come determinati nell'Accordo Operativo, e come eventualmente rivisti a seguito di variazione del Commitment;

“Commissione di Valutazione”: commissione nominata da Invitalia deputata alla valutazione delle Proposte nell'ambito del presente Avviso;

“Commitment”: indica la dotazione finanziaria complessiva, al netto dei costi e delle Commissioni di Gestione riconosciute al soggetto gestore e a carico del Fondo di Partecipazione, che Invitalia ha trasferito e/o si è impegnata a trasferire all'Operatore Finanziario affinché effettui le Operazioni di Investimento, a valere su una o entrambe le azioni di intervento;

“Costi di Gestione”: i costi diretti o indiretti rimborsati all'OF dietro presentazione di prove delle spese sostenute per l'attuazione degli strumenti finanziari, nei limiti previsti nell'Accordo Operativo;

“Destinatario Finale Ammissibile”: le imprese definite tali all'Articolo 2.5;

“Erogazioni”: i trasferimenti di denaro a favore dei Destinatari Finali Ammissibili;

“Equity” (o anche “Investimenti Azionari”): conferimento di capitale in un'impresa, investito in contropartita della totale o parziale proprietà di tale impresa, in cui l'Operatore Finanziario e gli Investitori Privati possono assumere un certo controllo della gestione e condividere gli utili;

“Follow-on”: investimento successivo al primo volto a sostenere il rischio di un'impresa che ha già beneficiato di una o più serie di investimenti per il finanziamento del rischio;

“Fondo di Partecipazione”: ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Generale, un fondo istituito sotto la responsabilità di un'autorità di gestione nell'ambito di uno o più programmi per attuare uno o più Fondi Specifici;

“Fondo Specifico”: ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Generale, fondo mediante il quale un Fondo di Partecipazione fornisce Prodotti Finanziari ai Destinatari Finali Ammissibili;

“Giorno Lavorativo”: indica ai fini dell'Iter di Selezione un giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) in cui le banche sono aperte al pubblico nella città di Roma;

“Grandi imprese”: le imprese che superano le soglie dimensionali ed economiche previste per le PMI;

“Hurdle rate”: indica il tasso di rendimento minimo che un Fondo specifico deve generare per gli investitori prima di poter riconoscere all'Operatore Finanziario il meccanismo di remunerazione variabile, quale il *Carried Interest*;

“Investimenti Ammissibili”: gli investimenti realizzati dagli Operatori Finanziari in Destinatari Finali Ammissibili;

“Investitore privato”: il soggetto, incluso lo stesso Operatore Finanziario, che contribuisce con almeno il 30% di risorse private all'Operazione di Investimento, secondo quanto previsto all'Articolo 2.4.3. Rientrano in tale definizione gli investitori privati che non sono soci dell'impresa ammissibile in cui investono, compresi i *business angels* e le istituzioni finanziarie, a prescindere dal relativo assetto proprietario. Nel contesto di investimenti ulteriori, un investitore rimane «indipendente» se è stato considerato un investitore indipendente in un investimento precedente. Al momento della costituzione di una nuova società, tutti gli investitori privati, inclusi i fondatori, sono considerati indipendenti dalla stessa;

“Normativa Applicabile”: indica ogni norma e/o principio di legge e regolamentare (ivi incluse le fonti regionali e/o le normative dell'Unione europea) e/o provvedimento di Autorità, comunque vincolante i soggetti e/o applicabile alle circostanze cui si fa riferimento nel contesto in cui tale locuzione viene usata;

“OICR”: Organismo di Investimento istituito per la gestione collettiva del risparmio con patrimonio autonomo raccolto tra una pluralità di investitori tramite quote o azioni ai sensi dell'articolo 1 del Testo Unico della Finanza;

“Operatore Finanziario” o **“OF”**: una banca, una società appartenente a un gruppo bancario, una compagnia di assicurazione, una società di gestione del risparmio (“SGR”) che opera per conto di un OICR, una Sicaf (Società di Investimento a Capitale Fisso) in gestione esterna, una Sicav (Società di Investimento a Capitale Variabile) in gestione esterna ed ogni altro intermediario italiano o appartenente ad un altro Stato membro dell'Unione europea tempo per tempo abilitato a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all'art. 1, lett. n), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 o ai sensi della Direttiva (UE) 2011/61. Gli Operatori Finanziari potranno essere coadiuvati da una terza parte per lo svolgimento di specifiche attività dell'intero processo di gestione del Fondo Specifico.

“Operazione di Investimento”: l'impiego di risorse reperite tramite il Trasferimento Invitalia investite in Destinatari Finali Ammissibili. Ciascuna Operazione di Investimento dovrà essere identificata con il codice CUP F51B25000310002;

“Periodo di ammissibilità”: ove non espressamente disposto diversamente, il periodo dalla data della sottoscrizione dell’Accordo di Finanziamento fino al 31 dicembre 2029, intesa quale data ultima per l’erogazione delle somme ai Destinatari Finali, prorogabile al 31 dicembre 2030 per le operazioni di investimento in pipeline/in corso di definizione alla data del 31 dicembre 2029;

“Periodo di Disinvestimento”: periodo che inizia dal giorno successivo la data di termine del Periodo di Investimento, e quindi al più tardi dal 1° gennaio 2031, fino al termine degli otto anni dopo la fine del periodo di ammissibilità;

“Periodo di Investimento”: periodo dalla data della sottoscrizione dell’Accordo Operativo fino al 31 dicembre 2029, prorogabile al 31 dicembre 2030 per le operazioni di investimento in pipeline/in corso di definizione alla data del 31 dicembre 2029; intesa quale data ultima per l’erogazione delle somme ai Destinatari Finali Ammissibili, ovvero antecedentemente a tale data qualora si verificano le condizioni previste all’Articolo 9;

“Piattaforma Telematica”: indica la piattaforma telematica InGaTe, raggiungibile tramite l’indirizzo internet <https://ingate.invitalia.it>;

“Piccole e medie imprese” o **“PMI”**: le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese in possesso dei requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dall’allegato I del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione e ss.mm.ii.;

“Prestiti”: un accordo ai sensi del quale l’Operatore Finanziario è tenuto a mettere a disposizione del Destinatario Finale un importo convenuto di denaro per un periodo concordato e in forza del quale il Destinatario Finale è tenuto a ripagare tale importo entro il periodo concordato;

“Prodotto finanziario”: nel richiamare la nozione di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, art. 1.1-u), si fa riferimento, ai sensi del presente Avviso, unicamente ad Investimenti Azionari o Quasi Azionari, Prestiti, come definiti all’art. 2 del Regolamento Generale e dalla Comunicazione C/2021/8712, sezione 2.3;

“Proposta”: la Proposta di adesione trasmessa da un Operatore Finanziario per la partecipazione all’Iter di Selezione indetto mediante il presente Avviso;

“Quasi equity” (o anche **“Investimenti Quasi Azionari”**): un tipo di finanziamento che si colloca tra capitale e debito, con un rischio più elevato del debito privilegiato e un rischio inferiore rispetto all’*Equity* e che può essere strutturato come debito, di norma non garantito e subordinato convertibile in azioni o in azioni privilegiate;

“Regolamento Generale”: il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

“Risorse FdP Addizionali”: eventuali risorse MUR aggiuntive rispetto alle Risorse Iniziali, stanziare successivamente alla firma dell'Accordo di Finanziamento;

“Risorse Iniziali”: La dotazione complessiva del FdP è pari a euro 229.413.168,33 ovvero euro 219.057.221,33 al netto delle Commissioni di Gestione e delle eventuali spese aggiuntive da riconoscere al soggetto gestore del Fondo di Partecipazione. Ai fini del presente Avviso, tale dotazione netta è destinata per euro 112.065.292,62 all'azione 1.1.3-a) e per euro 106.991.928,71 all'azione 1.6.1;

“Strumento Finanziario”: una forma di sostegno attuata mediante una struttura per la fornitura di Prodotti Finanziari ai Destinatari Finali Ammissibili. Ai sensi del presente Avviso si intende il Fondo di Partecipazione;

“Spese Ammissibili”: l'importo totale del contributo del PNRIC erogato allo Strumento Finanziario, corrispondente ai pagamenti ai Destinatari Finali Ammissibili, nel caso di prestiti e investimenti azionari o quasi azionari, e ai pagamenti di Commissioni di Gestione e al rimborso dei Costi di Gestione sostenuti dagli Operatori Finanziari in coerenza con quanto previsto all'art. 68 co.1. lett. a) e d) del Regolamento Generale;

“Trasferimento Invitalia”: il trasferimento e/o l'impegno a trasferire, anche mediante sottoscrizione di quote di OICR, risorse del Fondo di Partecipazione all'Operatore Finanziario affinché vengano impiegate in Operazioni di Investimento tramite Investimenti Ammissibili secondo quanto disciplinato dall'Accordo Operativo o, in caso di OICR, dal relativo regolamento o statuto.

1. FINALITA', SOGGETTI E RISORSE FINANZIARIE

1.1. Finalità e obiettivi

Il presente Avviso è volto a selezionare Operatori Finanziari destinati all'attuazione dello Strumento Finanziario, cui trasferire le risorse del PN RIC 2021-2027, al fine di avviare la fase di investimento a favore dei Destinatari Finali Ammissibili ai sensi del presente Avviso. Tale selezione è finalizzata al conseguimento degli obiettivi strategici di una o entrambe le linee di azione 1.1.3-a) *“sostegno a iniziative di carattere strategico per la realizzazione di progetti di ricerca applicata e di trasferimento tecnologico, anche attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari”* e 1.6.1 – *“sostegno alle tecnologie critiche step”*, meglio dettagliate all'Articolo 2.1.

1.2. Soggetto gestore

Invitalia è soggetto gestore del Fondo di Partecipazione, attuato ai sensi dell'articolo 59, par.3, lett. d) del Regolamento (UE) 2021/1060, sulla base dell'Accordo di Finanziamento.

Invitalia, in qualità di soggetto gestore del Fondo di Partecipazione, ha il ruolo, tra gli altri, di (i) verificare l'operatività degli Operatori Finanziari e il rispetto della normativa di riferimento e delle condizioni contrattuali definite nell'ambito degli Accordi Operativi, (ii) monitorare le Operazioni di Investimento concluse dagli Operatori Finanziari, (iii) valutare gli effetti sul territorio derivanti dall'attuazione dello Strumento Finanziario. L'intera dotazione non costituisce patrimonio di Invitalia e le relative attività non sono attività di Invitalia, avendo una gestione contabile separata, non determinando effetti patrimoniali, economici e finanziari sul bilancio di

Invitalia che rimane indenne rispetto alle vicende di ordine economico, patrimoniale e finanziario che interessano soltanto il Fondo di Partecipazione.

Invitalia non nomina propri rappresentanti negli organi di gestione dei Fondi Specifici e i componenti del Comitato Investimenti non possono assumere tali cariche. Invitalia potrà invece partecipare, a suo insindacabile giudizio, in qualità di uditore, ai comitati di investimento e/o organi deliberativi degli Operatori Finanziari e/o dei Fondi Specifici da essi istituiti per attuare lo Strumento.

1.3. Ruolo degli Operatori Finanziari

Gli obiettivi della strategia di investimento, come declinati all'Articolo 2.1, sono perseguiti tramite la gestione delle risorse da parte degli Operatori Finanziari selezionati secondo le modalità che verranno concordate e disciplinate con gli Operatori Finanziari selezionati nell'ambito degli Accordi Operativi.

L'Operatore Finanziario è valutato e selezionato sulla base dei criteri di selezione stabiliti nel presente Avviso, come meglio dettagliati nell'“Iter di Selezione degli Operatori Finanziari”.

L'Operatore Finanziario assumerà la piena gestione e responsabilità riguardo:

- (i) le politiche di comunicazione al mercato: gli Operatori Finanziari informano i potenziali Destinatari Finali Ammissibili dei criteri di ammissibilità e selezione delle Operazioni di Investimento nonché delle modalità operative di attuazione degli interventi ai sensi della normativa di riferimento, previo confronto con Invitalia;
- (ii) lo svolgimento dell'iter istruttorio e delle attività di *due diligence* per la selezione delle Operazioni di Investimento con la conseguente valutazione del rispetto dei criteri di ammissibilità definiti dalle normative nazionali e comunitarie di riferimento, del piano di investimento proposto, del rischio creditizio e della sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione; quale conseguenza delle delineate valutazioni, gli Operatori Finanziari analizzano il miglior investimento attuabile e i Prodotti Finanziari da utilizzare tenendo conto, tra l'altro, delle norme in materia di aiuti di Stato e della necessità di garantire una selezione trasparente e attuata in maniera oggettiva; l'iter istruttorio prevede i seguenti livelli di verifica:
 - 1) una verifica di coerenza amministrativa rispetto ai contenuti di cui al punto 2.3 dell'Avviso;
 - 2) una verifica di coerenza tecnico-scientifica e strategico-programmatica dell'Operazione di Investimento eseguita dall'Operatore Finanziario tramite almeno due esperti tecnico-scientifici indipendenti competenti per settore e ambito tecnologico; al riguardo l'operatore invierà al MUR e ad Invitalia una scheda progetto per singola Operazione di Investimento (“Scheda progetto per la verifica di coerenza” allegata all'Iter di Selezione);
 - 3) le Operazioni di Investimento che superano positivamente i livelli di verifica sopra descritti, sono sottoposte a *due diligence* da parte dell'Operatore.
- (iii) le procedure in tema di gestione di eventuali conflitti di interesse e di gestione e monitoraggio del portafoglio acquisito anche al fine di ridurre al minimo l'effettivo distorsivo possibile sulla concorrenza. Conformemente all'art. 59 paragrafo 2 del Regolamento Generale, le risorse apportate dal Fondo di Partecipazione costituiranno una gestione autonoma presso l'Operatore Finanziario; esse saranno

amministrate mediante contabilizzazione e gestione separata delle risorse finanziarie costituenti la dotazione. L'Operatore Finanziario dovrà adottare un sistema di contabilità in grado di fornire tempestivamente dati precisi, completi e attendibili. A tal fine, l'Operatore Finanziario conformerà il proprio sistema di contabilità con riferimento alle risorse del Fondo di Partecipazione al fine di fornire apposite relazioni bimestrali e semestrali in conformità con quanto previsto all'Articolo 8.2.

1.4. Dotazione Finanziaria

Ai fini del presente Avviso, la dotazione finanziaria a valere sulle risorse del PN RIC 2021-2027 è pari a euro 219.057.221,33, al netto delle Commissioni di Gestione e delle eventuali spese aggiuntive da riconoscere al soggetto gestore del Fondo di Partecipazione, così ripartita:

- ai fini del conseguimento degli obiettivi promossi dall'Azione 1.1.3-a) “*Sostegno a iniziative di carattere strategico per la realizzazione di progetti di ricerca applicata e di trasferimento tecnologico, anche attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari*” viene destinata una dotazione pubblica pari a euro 112.065.292,62;
- ai fini del conseguimento degli obiettivi promossi dall'Azione 1.6.1 “*Sostegno alle tecnologie critiche STEP*” viene destinata una dotazione pubblica pari a euro 106.991.928,71.

Le risorse saranno ripartite tra gli Operatori Finanziari selezionati nel rispetto di una soglia minima di dotazione pari a euro 30.000.000,00 per ciascun Operatore Finanziario. Tale importo è da intendersi quale requisito necessario per l'ammissibilità all'iter di selezione e rappresenta la soglia minima complessiva nel caso in cui l'Operatore Finanziario si renda disponibile ad attuare gli obiettivi promossi da entrambe le suddette linee di azione. Il *Commitment* assegnato potrà essere minore di euro 30.000.000,00 nel rispetto di quanto previsto dalla Sezione 2.4 dell'Iter di Selezione se, all'esito della ripartizione della dotazione finanziaria attribuite dovessero residuare somme inferiori a detto importo.

L'allocazione delle risorse agli Operatori Finanziari avverrà sulla base della coerenza e della qualità del piano proposto da questi ultimi in sede di Proposta, nonché della congruità della richiesta avanzata e sarà regolata dai singoli Accordi Operativi che saranno sottoscritti tra Invitalia e gli Operatori Finanziari selezionati al fine di conseguire gli obiettivi della strategia di investimento così come declinata per le due azioni di intervento (azione 1.1.3 a) e 1.6.1.) all'Articolo 2.

Resta inteso che Invitalia, previo parere favorevole vincolante del Comitato Investimenti secondo quanto disposto all'Articolo 7, anche ad Avviso aperto, può rideterminare (in aumento o in diminuzione) la dotazione complessiva del presente Avviso ovvero rimodulare le risorse assegnate tra gli Operatori Finanziari al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi programmatici in funzione dei risultati intermedi conseguiti dagli Operatori Finanziari, nel rispetto degli impegni contrattualmente assunti che dovranno prevedere idonee clausole atte a consentire tali variazioni. Invitalia può, inoltre, adeguare, se compatibile con il presente Avviso, le procedure qui previste, laddove necessario, per garantire una più efficiente allocazione della dotazione, oppure può attivare nuove procedure di evidenza pubblica, anche per allocare eventuali Risorse FdP Addizionali.

Il Fondo di Partecipazione riconoscerà all'Operatore Finanziario una Commissione di Gestione per le attività svolte. Tale commissione, da indicare nella Proposta e da considerare ai fini della predisposizione del Business

Plan lungo tutta la durata del Fondo Specifico, dovrà comprendere tutte le spese relative ai servizi amministrativi e alle attività ausiliarie connesse sostenute per l'attuazione dei Prodotti Finanziari, in coerenza con il Regolamento Generale.

La commissione proposta dovrà incentivare un'attuazione efficiente e tempestiva degli investimenti in R&S. Le condizioni definitive saranno disciplinate negli Accordi Operativi sulla base delle Commissioni di Gestione proposte da ciascun Operatore Finanziario nell'ambito della Proposta.

Il trasferimento delle risorse agli Operatori Finanziari avverrà nel rispetto di quanto previsto all'Articolo 5.

2. STRATEGIA D'INVESTIMENTO, MODALITÀ DI ATTUAZIONE, DESTINATARI FINALI E COMBINAZIONI DI PRODOTTI FINANZIARI

2.1. Strategia d'investimento

Attraverso il Fondo di Partecipazione si intende promuovere Operazioni di Investimento in Destinatari Finali Ammissibili, individuati ai sensi dell'Articolo 2.3., con l'obiettivo di favorire la realizzazione di progetti di ricerca prossimi al mercato e lo sviluppo congiunto di soluzioni tecnologiche *market driven* di elevata complessità. Lo strumento mira, inoltre, a sostenere investimenti strategici e innovativi, nonché investimenti in R&S in ambiti tecnologici ritenuti maggiormente strategici per la competitività del sistema produttivo e delle relative filiere, all'interno delle regioni ammissibili.

In tale prospettiva, il Fondo di Partecipazione contribuisce, nell'ambito del periodo di programmazione 2021-2027, all'attuazione della:

- "Priorità 1", attraverso l'Azione 1.1.3.a) "Sostegno a iniziative di carattere strategico per la realizzazione di progetti di ricerca applicata e di trasferimento tecnologico, anche attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari" per la realizzazione dell'Obiettivo Specifico 1.1. "Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate (FESR)"
- "Priorità 4", attraverso l'Azione 1.6.1 "Sostegno alle tecnologie critiche STEP", per la realizzazione dell'Obiettivo Specifico 1.6. "Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)" di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio (FESR).

Al fine di ampliare la capacità di sostegno, per investimenti in beni materiali, immateriali nonché capitale circolante di un maggior numero di iniziative, potranno essere utilizzati in maniera combinata, nell'ambito della medesima operazione: (i) strumenti di intervento nella forma del capitale di rischio (da intendersi nell'insieme di *equity* e *quasi-equity*), e (ii) prestiti.

Le risorse del Fondo di Partecipazione devono essere utilizzate in conformità del Regolamento Generale e non possono essere utilizzate a favore di attività di rifinanziamento, quali la sostituzione di accordi di prestito in essere, il riacquisto di azioni o quote o altre forme di finanziamento di investimenti già materialmente completati o pienamente attuati alla data della decisione di investimento. Dovranno, al contrario, essere dedicate a sostenere qualsiasi tipologia di investimento non materialmente completato o pienamente attuato alla data della decisione di investimento, coerentemente con gli obiettivi strategici perseguiti.

2.2. Modalità di investimento

All'esito dell'Iter di Selezione che costituisce parte integrante del presente Avviso, Invitalia sottoscriverà un Accordo Operativo che disciplini i termini e le modalità con cui saranno impiegate le risorse del Fondo di Partecipazione.

Gli Investimenti Ammissibili saranno realizzati, coerentemente con quanto stabilito dall'Accordo Operativo, unitamente e contemporaneamente tra le risorse degli Investitori Privati (almeno il 30% di ciascuna Operazione di Investimento, incluse eventuali risorse proprie dell'Operatore Finanziario selezionato per una quota di partecipazione minima, non obbligatoria, dell'1% del Commitment) oltre a quelle del Fondo di Partecipazione, eventualmente realizzando tali investimenti anche per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio, sulla base delle esigenze connesse a ciascun investimento. In ogni caso gli OF dovranno perseguire obiettivi di efficienza ed economicità nella strutturazione degli investimenti stessi, fermo restando che è escluso l'investimento diretto del Fondo di Partecipazione nel Destinatario Finale Ammissibile. Le risorse finanziarie del Fondo di Partecipazione sono investite in condizioni di parità con le altre risorse impiegate (*pari passu*) e avranno diritto a percepire dal Destinatario Finale Ammissibile proventi e distribuzioni a condizioni di mercato.

2.3. Caratteristiche degli Investimenti Ammissibili

	Azione 1.1.3-a)	1.6.1
Obiettivi	<p>Favorire iniziative volte a</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) realizzare progetti di ricerca prossima al mercato (ii) favorire l'utilizzo delle infrastrutture di innovazione (iii) favorire la collaborazione con centri di ricerca e laboratori universitari per sviluppare nuove tecnologie (iv) realizzare progetti specifici su tematiche relative a resilienza, adattamento ai cambiamenti climatici e all'economia circolare (v) favorire il sostegno alle imprese per il potenziamento della ricerca su tecnologie abilitanti <p>La linea d'intervento è sinergica alla M4C2 Investimento 3.1. del PNRR.</p>	<p>Favorire iniziative volte a:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) sviluppare tecnologie critiche, che apportino innovazioni emergenti e avanzate con l'obiettivo di rafforzare lo sviluppo industriale del Mezzogiorno (ii) favorire il passaggio delle tecnologie dalla fase sperimentale alla loro produzione su scala commerciale, trasformando i risultati della ricerca in prodotti e servizi innovativi (i) favorire l'immissione sul mercato di prodotti e servizi innovativi, favorendo lo sviluppo di un vantaggio competitivo per le imprese
Destinatari Finali	<p>Startup, almeno in fase seed, e Piccole e medie Imprese (PMI)</p> <p>Sono ammesse ai benefici, in via indiretta ovvero per il tramite dei Destinatari Finali Ammissibili, anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Grandi Imprese (GI) b) Università e i relativi consorzi 	<p>Piccole e medie Imprese (PMI) e Grandi Imprese (GI)</p> <p>Sono ammesse ai benefici, in via indiretta ovvero per il tramite dei Destinatari Finali Ammissibili, anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Organismi di ricerca

	<p>c) Qualificate istituzioni di ricerca ed alta formazione</p> <p>d) Enti ed Organismi di Ricerca pubblici e privati, anche in collaborazione con Enti Pubblici, Incubatori, acceleratori di imprese, spin off.</p>	<p>b) Università</p> <p>c) Fondazioni</p> <p>Il coinvolgimento di tali ultimi soggetti nell'ambito di azioni o progetti collaborativi o partenariali è subordinato alla presenza di una chiara leadership industriale.</p>
Regioni interessate	Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia	Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
Progetti	R&S	<ul style="list-style-type: none"> ✓ investimenti produttivi strategici e innovativi quali (i) la creazione di linee di produzione e di impianti primi nel loro genere, (ii) l'ampliamento o il cambio di destinazione degli impianti esistenti (iii) l'espansione dei processi per soddisfare la domanda e/o l'attuazione di meccanismi di controllo della qualità volti a garantire la produzione costante di prodotti di alta qualità ✓ R&S per favorire principalmente il passaggio delle tecnologie dalla fase in cui ne è stata dimostrata la fattibilità fino alla loro produzione su scala commerciale.
Settori	<p>Le 5 aree individuate dalla <i>Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI)</i>:</p> <p>Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Processi produttivi innovativi ad alta efficienza e per la sostenibilità industriale ✓ Sistemi produttivi evolutivi e adattativi per la produzione personalizzata ✓ Materiali innovativi ed ecocompatibili ✓ Tecnologie per biomateriali e prodotti <i>biobased</i> e Bioraffinerie ✓ Sistemi e tecnologie per le bonifiche di siti contaminati e il decommissioning degli impianti nucleari ✓ Sistemi e tecnologie per il water e il <i>waste treatment</i> ✓ Tecnologie per le <i>smart grid</i>, le fonti rinnovabili e la generazione distribuita 	<p>Gli interventi a favore dello sviluppo e della valorizzazione produttiva delle tecnologie STEP potranno indirizzarsi verso un insieme di ambiti tecnologici che appaiono essere maggiormente strategici per la competitività del sistema produttivo meridionale e relative filiere, come di seguito riportato a titolo esemplificativo e ulteriormente dettagliato nella Comunicazione della Commissione C/2024/3209:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tecnologie digitali, le tecnologie riguardanti i semiconduttori, l'intelligenza artificiale, il <i>quantum computing</i>, la connettività avanzata, il 6G, l'economia dei dati, la robotica, il <i>machine learning</i>, la <i>cybersecurity</i> e altre tecnologie digitali emergenti; • innovazioni delle tecnologie deep tech, le tecnologie che hanno il potenziale di offrire soluzioni trasformative, radicate nella scienza

<p>Salute, alimentazione, qualità della vita</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Active & healthy ageing</i>: tecnologie per l'invecchiamento attivo e l'assistenza domiciliare ✓ <i>E-health</i>, diagnostica avanzata, <i>medical devices</i> e mini invasività ✓ Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata ✓ Biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico ✓ Sviluppo dell'agricoltura di precisione e l'agricoltura del futuro ✓ Sistemi e tecnologie per il <i>packaging</i>, la conservazione e la tracciabilità e sicurezza delle produzioni alimentari ✓ Nutraceutica, Nutrigenomica e Alimenti Funzionali <p>Agenda Digitale, Smart Communities, Sistemi di mobilità intelligente</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistemi di mobilità urbana intelligente per la logistica e le persone ✓ Sistemi per la sicurezza dell'ambiente urbano, il monitoraggio ambientale e la prevenzione di eventi critici o di rischio ✓ Sistemi elettronici "<i>embedded</i>", reti di sensori intelligenti, <i>internet of things</i> ✓ Tecnologie per <i>smart building</i>, efficientamento energetico, sostenibilità ambientale ✓ Tecnologie per la diffusione della connessione a Banda Ultra Larga e della <i>web economy</i> <p>Turismo, Patrimonio culturale e industria della creatività</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistemi e applicazioni per il turismo, la fruizione della cultura e l'attrattività del Made in Italy ✓ Tecnologie e applicazioni per la conservazione, gestione e valorizzazione dei beni culturali, artistici e paesaggistici ✓ Tecnologie per il design evoluto e l'artigianato digitale 	<p>e nell'ingegneria d'avanguardia, e di favorire innovazioni che uniscono i progressi nella sfera della fisica, della biologia e del digitale. Tali innovazioni possono assumere il carattere di trasversalità e collocarsi all'intersezione tra le tecnologie digitali, le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e le biotecnologie;</p> <ul style="list-style-type: none"> • tecnologie pulite ed efficienti, le tecnologie per le energie rinnovabili e relativi materiali, per le reti elettriche, per l'efficienza energetica e lo stoccaggio dell'energia, le tecnologie relative all'utilizzo dell'idrogeno e a combustibili alternativi sostenibili, per soluzioni industriali trasformative per la decarbonizzazione, per la cattura e lo stoccaggio del carbonio, di propulsione eolica e di propulsione elettrica per i trasporti, tecnologie di fabbricazione e riciclaggio, tecnologie vitali per la sostenibilità, quali la depurazione e la desalinizzazione delle acque tramite l'utilizzo di fonti d'energia rinnovabile (FER) e di sistemi sostenibili per la gestione delle acque salate residue, tecnologie dell'economia circolare; • biotecnologie, le tecnologie per lo sviluppo della medicina computazionale e della medicina rigenerativa, nonché alla ricerca e sviluppo di nuovi farmaci, le biomolecole e le relative applicazioni, le tecnologie farmaceutiche e mediche vitali per la sicurezza sanitaria, la biotecnologia delle colture, la biotecnologia industriale, ad esempio per lo smaltimento dei rifiuti e la biofabbricazione <p>Potranno inoltre essere sviluppate tecnologie e favorite le relative valorizzazioni produttive legate alle materie prime critiche, come indicate nell'Allegato I del Regolamento (UE) 2024/1252 (<i>Critical Raw Material Act</i> – CRMA), in ragione del loro ruolo nella realizzazione delle transizioni verde</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tecnologie per le produzioni audio-video, <i>gaming</i> ed editoria digitale <p>Aerospazio e difesa</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Riduzione dell'impatto ambientale (<i>green engine</i>) ✓ Avionica avanzata nel campo dei network di moduli hw e dell'interfaccia uomo-macchina ✓ Sistema <i>air traffic</i> management avanzato ✓ UAV (<i>Unmanned aerial veicle</i>) a uso civile e ULM (<i>ultra-Léger Motorisé</i>) ✓ Robotica spaziale, per operazioni di servizio in orbita e per missioni di esplorazione ✓ Sistemi per l'osservazione della terra, nel campo delle missioni, degli strumenti e della elaborazione dei dati ✓ Lanciatori, propulsione elettrica, per un più efficiente accesso allo spazio e veicoli di rientro ✓ Sistemi e tecnologie per la cantieristica militare <p>Sono inoltre ammissibili progetti in tecnologie ad alta intensità di conoscenza (KETs)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Materiali avanzati e nanotecnologia ✓ Fotonica e micro/nano elettronica ✓ Sistemi avanzati di produzione ✓ Tecnologie delle scienze della vita ✓ Intelligenza artificiale ✓ Connessione e sicurezza digitale 	<p>e digitale e nella salvaguardia della resilienza economica e dell'autonomia strategica.</p> <p>Eventuali ulteriori settori ammissibili, a seguito di modifiche regolamentari e/o del Programma, saranno comunicati dal MUR e/o Invitalia.</p>
<p>Prodotti finanziari</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Equity</i>: quale strumento da privilegiare - <i>Quasi equity</i>: da utilizzarsi in maniera residuale rispetto agli strumenti di <i>equity</i> o in combinazione con gli stessi per garantire una manovra finanziaria più coerente con le esigenze di piano - Prestiti: da utilizzarsi in maniera residuale rispetto agli strumenti di <i>equity</i> e <i>quasi equity</i> (utilizzo per max il 25% del Commitmenti) 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Equity</i>: quale strumento da privilegiare - <i>Quasi equity</i>: da utilizzarsi in maniera residuale rispetto agli strumenti di <i>equity</i> o in combinazione con gli stessi per garantire una manovra finanziaria più coerente con le esigenze di piano - Prestiti: da utilizzarsi in maniera residuale rispetto agli strumenti di <i>equity</i> e <i>quasi equity</i> (utilizzo per max il 25% del Commitment)
<p>Risultati attesi</p>	<p>Target degli indicatori di output e degli indicatori di risultato del PN RIC 2021-2027 Obiettivo Specifico RSO1.1 di cui all'art. 42, paragrafo 2 e 3 del Regolamento (UE) 2021/1060</p>	<p>Target degli indicatori di output e degli indicatori di risultato del PN RIC 2021-2027 Obiettivo Specifico RSO1.6 di cui all'art. 42, paragrafo 2 e 3 del Regolamento (UE) 2021/1060</p>

--	--	--

2.4. Regimi di aiuto per investimenti in equity/quasi equity, prestiti ed effetto leva

Il Ministero, tenuto conto dell'esperienza maturata con il Fondo di Fondi R&I 2014-2020, a seguito delle valutazioni effettuate, confluite nella VEXA, in merito all'opportunità di proseguire con la medesima tipologia di intervento, ritiene che il Fondo di Partecipazione non configuri un "Aiuto di Stato" ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del TFUE.

Nello specifico, il test dell'operatore in un'economia di mercato (c.d. MEO Test) di cui al paragrafo 4.2 della Comunicazione della CE (2016/C 262/01) e degli *Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2021/C 508/01)*, sulla nozione d'aiuto di Stato risulta soddisfatto per ciascuno dei 3 livelli rilevanti. Il dispositivo d'intervento non prevede, infatti, alcun vantaggio economico (diretto o indiretto), qualora ricorrano le condizioni specifiche per tipologia di prodotto finanziario indicate ai punti 2.4.1 e 2.4.2.

2.4.1. Strumenti di equity/quasi-equity conformi alle condizioni di mercato

Uno strumento di *Equity/Quasi-equity* è considerato conforme al mercato e non sussiste aiuto né a livello dei co-investitori né a livello degli Operatori Finanziari, quando l'investimento in *Equity/Quasi-equity* è effettuato in condizioni di parità dallo Stato e dagli investitori privati rispettando i criteri di cui ai punti 86 e 87 della Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01).

Purché un investimento sia effettuato in condizioni di parità, devono essere presenti le condizioni di seguito descritte:

- l'intervento degli organismi pubblici e degli investitori privati è contemporaneo;
- le modalità e le condizioni sono identiche per gli organismi pubblici e per gli investitori privati (il rischio e la remunerazione dovrebbero essere identici);
- la posizione di partenza degli organismi pubblici e degli investitori privati è identica;
- il finanziamento degli investitori privati è economicamente rilevante.

Secondo gli *Orientamenti per il finanziamento del rischio*, è considerata economicamente rilevante una quota minima di investimento, per ciascuna Operazione di Investimento, del 30% da parte degli Investitori Privati.

Si presume, inoltre, che l'investimento in *Equity/Quasi Equity* non costituisca un aiuto di stato se preventivamente sottoposto dall'Operatore Finanziario ad una *due diligence* analoga a quella applicata correntemente e in osservanza della propria politica finanziaria o comunque in linea con la prassi invalsa tra gli Operatori di mercato per analoghi investimenti.

2.4.2. Strumenti di prestito conformi alle condizioni di mercato

Lo strumento di prestito può definirsi conforme al mercato e quindi non rilevante ai fini degli aiuti di stato, qualora i tassi d'interesse applicabili siano in linea con i criteri di cui all'articolo 4.2.3.4. della Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01) e con i valori indicativi dei tassi di mercato di cui alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) come aggiornata con comunicazione C/2025/1375 ed eventuali successive integrazioni.

2.4.3. Effetto leva atteso

Il Fondo di Partecipazione è attuato in una logica di incremento degli effetti prodotti dall'impiego delle risorse pubbliche a favore dei progetti ammissibili. L'obiettivo è conseguito, affiancando alle risorse pubbliche un contributo da parte degli Investitori Privati di almeno il 30% (incluse eventuali risorse proprie dell'Operatore Finanziario selezionato per una quota di partecipazione minima, non obbligatoria, dell'1% del Commitment). Tale contributo è valutato in fase di selezione degli Operatori Finanziari, quale allocazione iniziale rispetto allo stanziamento delle risorse pubbliche assegnate a ciascun Operatore, garantendo che gli Investitori Privati abbiano adeguato standing e adeguata solvibilità finanziaria. Tale allocazione dovrà essere rispettata in fase di attuazione dello Strumento rispetto all'ammontare di risorse pubbliche impegnate per la singola Operazione di Investimento ai fini del rispetto del paragrafo 4.2 della Comunicazione della CE (2016/C 262/01).

2.5. Destinatari Finali Ammissibili

Sono Destinatari Finali Ammissibili le imprese che, alla data di perfezionamento dell'Operazione di Investimento (c.d. *Closing*), sono in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

- a) sono costituite nella forma di società di capitali;
- b) sono PMI iscritte al Registro delle Imprese da almeno 12 mesi come risultante da visura camerale, salvo che siano derivanti dallo scorporo o aggregazione di attività già esistenti o startup, almeno in fase seed, iscritte anche da meno di 12 mesi. Lo stesso dicasi per le società aventi la sede legale all'estero le quali devono risultare costituite da almeno 12 mesi ovvero da meno di 12 mesi in caso di startup;
- c) con sede legale e/o operativa, quale luogo di realizzazione dell'Operazione di Investimento, nei territori delle Regioni indicate all'art. 2.3 (Regioni eleggibili), ovvero nel Business Plan presentato sia prevista l'apertura di una sede operativa nelle Regioni summenzionate prima dell'avvio dell'Operazione di Investimento e che la stessa venga mantenuta per tutta la durata dell'investimento;
- d) svolgono, in coerenza con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI) e con le rispettive traiettorie di sviluppo, interventi nelle aree elencate alla tabella di cui al paragrafo 2.3;
- d) non sono quotate in mercati regolamentati;
- e) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trovano in condizioni tali da risultare "impresa in difficoltà" così come individuata nel Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (GBER) e ss. mm. ii;

- f) si trovano in regime di contabilità ordinaria;
- g) risultano in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), ove applicabile;

Per i progetti di investimento a valere sulle risorse dell'Azione 1.1.3 a) del PN RIC

- h) sono qualificabili come Destinatari Finali Ammissibili le PMI e le startup almeno in fase seed;
- i) in caso di Collaborazione con PMI e startup sono ammesse ai benefici, in via indiretta ovvero per il tramite dei Destinatari Finali Ammissibili, anche:
 - Grandi Imprese (GI);
 - Università e i relativi consorzi;
 - qualificate istituzioni di ricerca ed alta formazione;
 - enti ed organismi di ricerca (pubblici e privati);
 - incubatori, acceleratori di imprese, e spin off;

Per i progetti di investimento a valere sulle risorse dell'Azione 1.6.1 (STEP):

- j) sono qualificabili come Destinatari Finali Ammissibili, le PMI e Grandi imprese, le cui attività sono afferenti ai settori tecnologici come individuati dal Regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), nonché, dal Regolamento (UE) 2025/2563, laddove il PN RIC 2021-2027 recepisca le relative modifiche regolamentari;
- k) in caso di Collaborazione con le PMI e Grandi imprese sono ammesse ai benefici, in via indiretta ovvero per il tramite dei Destinatari Finali ammissibili, anche gli Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, incluse Università, Istituti di ricerca e Fondazioni;

Il coinvolgimento di tali soggetti nell'ambito di azioni o progetti collaborativi o partenariali è subordinato alla presenza di una chiara leadership industriale.

2.6. Investimenti Ammissibili e ambito operativo

Gli Operatori Finanziari, per mezzo delle risorse derivanti dal Fondo di Partecipazione, dagli Investitori Privati e dalle eventuali risorse proprie, potranno realizzare Operazioni di Investimento (inclusi eventuali *follow-on*) aventi le seguenti caratteristiche:

- 1) investimenti in capitale di rischio (*Equity* di nuova emissione e *Quasi-Equity* convertibili in *Equity*), per almeno il 75% dell'investimento complessivo (da intendersi quale sommatoria delle risorse FdP, degli OF e degli investitori privati) nel Destinatario Finale Ammissibile la cui sede legale e/o operativa è localizzata nei territori delle Regioni indicate alla tabella di cui al paragrafo 2.3;
- 2) investimenti in capitale di debito (prestito), per un massimo del 25% del Commitment assegnato all'Operatore Finanziario, concessi a Destinatari Finali Ammissibili la cui sede legale e/o operativa è localizzata nei territori delle Regioni indicate alla tabella di cui al paragrafo 2.3;
- 3) investimenti ulteriori (di c.d. *follow-on*) purché siano rispettate le condizioni di cui al presente Articolo e il divieto di rifinanziamento previsto dal considerando 50 del Regolamento Generale e, in ogni caso,

- vengano effettuati entro il 31.12.2029, prorogabile al 31 dicembre 2030 per le operazioni di investimento in pipeline/in corso di definizione alla data del 31 dicembre 2029;
- 4) le risorse pubbliche del PN RIC per ciascun Destinatario Finale Ammissibile non siano superiori al 20% del totale del Commitment dell'Operatore Finanziario interessato; eventuali investimenti superiori a tale soglia saranno valutati dal Comitato Investimenti;
 - 5) in caso di *follow-on* realizzati a seguito dell'esaurimento delle risorse del Fondo di Partecipazione, l'Investitore Privato e/o l'Operatore Finanziario con risorse proprie potrà effettuare l'intera porzione di *follow-on*;
 - 6) finalizzati all'attuazione degli obiettivi previsti dall'Azione 1.1.3 a) del PN RIC, volti a favorire attività di R&S, nello specifico di ricerca applicata e trasferimento tecnologico in linea con le cinque aree della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI);
 - 7) finalizzati all'attuazione degli obiettivi previsti dall'Azione 1.6.1 (STEP) volti al sostegno di interventi produttivi strategici e innovativi nonché investimenti in R&S funzionali all'immissione sul mercato di prodotti e servizi innovativi, afferenti ai settori tecnologici come individuati dal Regolamento (UE) 2024/795, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), nonché dal Regolamento (UE) 2025/2563, laddove il PN RIC 2021-2027 recepisca le relative modifiche regolamentari;
 - 8) investimenti mediante acquisto di azioni o quote esistenti da un investitore o un azionista precedente, in percentuale inferiore al 50% della singola Operazione di Investimento; resta in ogni caso inteso che l'ammontare complessivo di tali investimenti non potrà eccedere il 30% del Commitment.

2.7. Investimenti non ammissibili

Gli Operatori Finanziari non potranno in alcun modo realizzare, con risorse del Fondo di Partecipazione, investimenti esclusi dall'ambito di intervento del FESR ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) 2021/1058. Inoltre, non potranno essere realizzati interventi nei settori di cui all'elenco della Scheda 26 della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) allegata alla circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32.

Gli OF non possono effettuare Operazioni di Investimento in Destinatari Finali Ammissibili che:

- a) si trovano in condizioni tali da risultare "impresa in difficoltà" così come individuata nel Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (GBER) e ss. mm. ii.;
- b) risultano gravemente inadempienti o insolventi per quanto riguarda eventuali altri prestiti o contratti di leasing;
- c) hanno ricevuto agevolazioni pubbliche per le quali sia stata disposta la restituzione;
- d) non garantiscono il rispetto del principio DNSH, verificato sulla base degli orientamenti e delle istruzioni per l'applicazione del predetto principio contenuti nel Rapporto ambientale relativo al PN RIC 2021-2027 e sulla base degli ulteriori indirizzi emanati in materia in sede nazionale ed europea;
- e) svolgono attività in produzione di armamenti, pornografia, clonazione umana o aventi come finalità la violazione dei sistemi informatici;
- f) non sono in regola con la normativa antimafia vigente.

2.8. Ulteriori Investimenti

L'Operatore Finanziario potrà effettuare investimenti di *follow-on* in Destinatari Finali Ammissibili già presenti nel proprio portafoglio, entro il Periodo di Ammissibilità e nel rispetto delle condizioni specificate nell'ambito dell'Avviso rivolto ai Destinatari Finali che sarà successivamente pubblicato dal MUR. Anche in tal caso, l'Operazione di Investimento dovrà avvenire a parità di condizioni tra gli Investitori Privati e le risorse derivanti dal Fondo di Partecipazione. Resta in ogni caso fermo il divieto di utilizzare le risorse per il rifinanziamento del debito, in conformità a quanto previsto dal considerando 50 del Regolamento Generale.

Gli investimenti in *follow-on* nel periodo successivo al Periodo di Ammissibilità potranno essere oggetto di accordi integrativi rispetto a quanto stabilito dall'Accordo Operativo in coerenza con quanto previsto dal precedente articolo 2.6, punto 5.

2.9. Requisiti di ammissibilità degli Operatori Finanziari

Possono presentare una Proposta gli Operatori Finanziari che, pena l'esclusione dall'Iter di Selezione, rispettino i seguenti requisiti:

- (i) siano intermediari regolati e vigilati ai sensi del Testo Unico Bancario, del Testo Unico della Finanza o del Codice delle Assicurazioni Private (anche per il tramite di società partecipate o collegate). Gli Operatori Finanziari potranno essere coadiuvati da una terza parte per lo svolgimento di specifiche attività dell'intero processo di gestione del fondo specifico. Resta inteso che, qualora l'Operatore Finanziario si avvalga del supporto di un *advisory company*, dovrà essere dettagliato il ruolo di quest'ultima in sede di Proposta e la Commissione di Gestione ricomprenderà le eventuali attività svolte dall'*advisory company* nell'interesse e a beneficio dell'Operatore Finanziario. Gli Operatori Finanziari garantiscono un idoneo processo di valutazione tecnico-scientifica e di coerenza strategico-programmatica dei progetti (cfr. Allegato 7 - Scheda progetto per la verifica di coerenza con il PN RIC 2021-2027), secondo la logica della *peer review*, avvalendosi di esperti tecnico-scientifici indipendenti;
- (ii) nel caso in cui il Trasferimento Invitalia venga eseguito attraverso la sottoscrizione di quote di OICR, essere in possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di gestione collettiva del risparmio ai sensi dell'art. 34 del TUF ovvero ai sensi della Direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia e iscrizione nell'albo di cui all'art. 35, comma 1 del TUF prima della sottoscrizione dell'Accordo Operativo e comunque entro 6 mesi dal conferimento dell'incarico di cui all'Articolo 2.4 dell'Iter di Selezione;
- (iii) pregressa attività di investimento in Venture Capital, Private Equity o Private Debt, almeno pari a euro 30.000.000 negli ultimi 5 anni;
- (iv) insussistenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- (v) comprovata esperienza del team di investimento dell'Operatore Finanziario che sarà dedicato alla gestione delle risorse finanziarie del Fondo di Partecipazione, con un'attività pregressa di investimento/disinvestimento in Venture Capital, Private Equity o Private Debt almeno pari a euro 30.000.000 negli ultimi 5 anni.

3. CARATTERISTICHE DEL TRASFERIMENTO INVITALIA

Ciascun Trasferimento Invitalia sarà regolato da un apposito Accordo Operativo, il quale – oltre a quanto già previsto dal presente Avviso – disciplina le modalità con cui saranno eseguite le Operazioni di Investimento, gli Investimenti Ammissibili, i Destinatari Finali Ammissibili, le prerogative di governance attribuite ad Invitalia, le Commissioni di Gestione, il regime dei costi e delle spese, gli obblighi di reportistica e le modalità di distribuzione degli utili e liquidazione, in ogni caso nel rispetto di quanto previsto nel presente Avviso e dalla Normativa Applicabile. Nel caso in cui il Trasferimento Invitalia venga eseguito tramite la sottoscrizione di quote di OICR, le previsioni del presente paragrafo saranno recepite anche nel relativo regolamento o statuto che disciplina la modalità di funzionamento di tale OICR.

L'Operatore Finanziario in sede di presentazione della Proposta dovrà indicare l'entità del Commitment richiesto a Invitalia, tenendo presente la soglia minima di Commitment pari a euro 30.000.000, comprensivo dei costi e delle Commissioni di Gestione da riconoscere all'Operatore Finanziario.

Gli Operatori Finanziari si impegnano a svolgere attività di scouting di Investimenti Ammissibili in potenziali Destinatari Finali Ammissibili al fine di consentire l'integrale investimento del Commitment.

Tutti gli Investimenti Ammissibili in Destinatari Finali Ammissibili realizzati dall'Operatore Finanziario effettuati con risorse derivanti dal Fondo di Partecipazione dovranno essere realizzati, nei termini previsti dal presente Avviso, con priorità rispetto a ogni eventuale ulteriore fondo, veicolo o altra iniziativa di investimento in cui l'Operatore Finanziario sia a vario titolo coinvolto. Gli Operatori Finanziari sono tenuti ad indicare nella Proposta la *pipeline* delle Operazioni di Investimento che intendono effettuare ed i rispettivi tempi previsti per la realizzazione delle stesse.

Le Operazioni di Investimento dovranno essere realizzate entro il Periodo di Investimento.

Le giacenze del Fondo Specifico non utilizzate, nonché le risorse disinvestite nel corso della durata dell'Accordo Operativo a fronte degli investimenti, compresi gli interessi maturati, le plusvalenze e gli altri rendimenti che sono imputabili al sostegno fornito dal Fondo di Partecipazione, al netto dei costi e delle Commissioni di Gestione, verranno restituite al Fondo di Partecipazione secondo quanto previsto dall'Accordo Operativo e, se del caso, dal regolamento o dello statuto dell'OICR.

Gli Operatori Finanziari dovranno includere nei piani di verifica delle proprie funzioni di controllo nonché all'interno del proprio set procedurale interno, ove necessario, la verifica del rispetto dei vincoli previsti dal presente Avviso.

4. COMMISSIONI E COSTI DI GESTIONE

L'Operatore Finanziario in sede di presentazione della domanda dovrà indicare la propria proposta di Commissione di Gestione lungo tutta la durata del Fondo Specifico che dovrà essere coerente con la prassi di mercato.

La Commissione di Gestione riconosciuta all'Operatore Finanziario durante il Periodo di Investimento sarà determinata come segue:

- i) per i dodici mesi successivi alla sottoscrizione dell'Accordo Operativo, sulla base del Commitment, secondo quanto concordato nell'Accordo Operativo;
- ii) a decorrere dal tredicesimo mese successivo alla sottoscrizione dell'Accordo Operativo e lungo tutta la durata del Fondo Specifico, sulla base del capitale investito dall'Operatore Finanziario in Operazioni di Investimento, secondo quanto disciplinato nell'Accordo Operativo.

La Commissione di Gestione riconosciuta durante il Periodo di Disinvestimento e fino alla liquidazione del Fondo, da calcolarsi annualmente sul capitale investito dall'Operatore Finanziario nelle Operazioni di Investimento ancora in portafoglio a ciascuna data, sarà regolata con l'utilizzo dei rientri al fondo e/o con risorse della precedente programmazione, come disciplinato nell'ambito di un accordo integrativo all'Accordo Operativo, da stipularsi al termine del Periodo di Investimento.

La percentuale rispetto al Commitment e al capitale investito, nonché i tempi e le modalità di maturazione della Commissione di Gestione saranno disciplinati nell'Accordo Operativo, fermo restando che tale Accordo Operativo potrà essere integrato durante e all'esito del Periodo di Investimento, anche in considerazione di quanto disciplinato all'articolo 1.4.

Resta inteso che le Commissioni di Gestione da corrispondere all'Operatore Finanziario non potranno superare in ogni caso un ammontare complessivo – calcolato su tutta la durata del Fondo Specifico – pari al 15% del Commitment.

Il riconoscimento di un *Carried Interest* all'Operatore Finanziario, in presenza di una performance positiva nella gestione delle risorse, sarà subordinato al previo integrale rimborso del Commitment effettivamente erogato da Invitalia all'Operatore Finanziario, maggiorato di un interesse composto annuo pari all'8% (*hurdle rate*), calcolato tenendo conto delle effettive date dei versamenti effettuati. Soddisfatta la condizione di prioritaria restituzione del capitale e del relativo rendimento minimo, l'Operatore Finanziario potrà partecipare agli utili eccedenti secondo il meccanismo di *profit distribution*, come disciplinato all'Articolo 6, la cui percentuale nel limite massimo del 20% dovrà essere indicata nella Proposta. Le condizioni, le modalità di funzionamento e i tempi in cui sarà riconosciuto il *Carried Interest* saranno disciplinati dall'Accordo Operativo.

Fermo restando quanto disciplinato nell'Accordo Operativo, saranno sostenuti, *pro quota* in relazione al Commitment, dal Fondo di Partecipazione i Costi di Gestione, regolarmente documentati e sostenuti, derivanti:

- (i) dalla costituzione del Fondo Specifico attraverso cui effettuare le Operazioni di Investimento (i.e. *set up fees*), da identificarsi e quantificarsi in sede di Proposta all'interno del Business Plan;
- (ii) dalle Operazioni di Investimento e di Disinvestimento, ivi incluse le operazioni non concluse (i.e. *transaction fees*);
- (iii) altri Costi di Gestione nell'interesse del Fondo quali, a titolo esemplificativo, costi per banca depositaria, servizi di revisione e certificazione, da identificarsi e quantificarsi in sede di Proposta all'interno del Business Plan.

I Costi di Gestione di cui ai punti (i) e (iii) saranno rimborsati nei limiti e per gli importi indicati nel Business Plan presentato in sede di Proposta come disciplinati nell'Accordo Operativo; l'eventuale eccedenza rispetto a tali importi potrà essere valutata a discrezione di Invitalia, sentito il MUR.

5. CIRCUITO FINANZIARIO

Le risorse inizialmente destinate al Fondo di Partecipazione e assegnate a ciascun Operatore Finanziario sono trasferite da Invitalia su conti correnti separati, qualora l'Operatore Finanziario manifesti interesse a gestire risorse a valere su entrambe le azioni 1.1.3-a) e 1.6.1. Il trasferimento avviene secondo un meccanismo graduale e condizionato all'avanzamento delle attività.

In primo luogo, è prevista un'anticipazione pari al 30% del Commitment. Successivamente, sono previste erogazioni intermedie, ciascuna pari al 20% del Commitment, attivabili ogni qualvolta gli Operatori Finanziari selezionati abbiano erogato, anche singolarmente, un importo equivalente al 20% della dotazione stessa in favore dei Destinatari Finali. Questo meccanismo si applica fino al raggiungimento di una soglia complessiva del 60% delle Erogazioni. In presenza di fabbisogni superiori, Invitalia può richiedere trasferimenti aggiuntivi, sulla base delle previsioni e delle richieste di erogazione provenienti dagli Operatori Finanziari, che saranno valutate dal Ministero in funzione delle disponibilità di cassa.

L'erogazione finale, pari al 10% residuo, è subordinata al raggiungimento di un livello di Erogazioni da parte degli Operatori Finanziari pari ad almeno il 75% del Commitment.

Su ciascun conto dedicato l'Operatore Finanziario potrà effettuare i prelevamenti utili all'attuazione dello Strumento Finanziario e in particolare, è autorizzato a prelevare le risorse per:

- a) le Operazioni di Investimento;
- b) il pagamento delle Commissioni di Gestione, da corrispondere in accordo con quanto contrattualizzato nell'ambito degli Accordi Operativi, come di volta in volta autorizzato da Invitalia;
- c) i Costi di Gestione sostenuti nell'interesse del Fondo di Partecipazione previste dal presente Avviso e dall'Accordo Operativo, espressamente autorizzati da Invitalia post ricezione dei relativi giustificativi di spesa.

Ciascun conto sarà alimentato, oltre che dalle risorse iniziali ed addizionali, anche dalle seguenti entrate:

- a) gli eventuali interessi maturati sulle somme accreditate sul conto del Fondo di Partecipazione;
- b) gli importi a seguito dei disinvestimenti attuati dagli Operatori Finanziari;
- c) i proventi derivanti dalle operazioni finanziarie attuate dagli Operatori Finanziari.

6. RIENTRI AL FONDO E RIMBORSI DEI PRODOTTI FINANZIARI

Come già specificato sopra, i rientri al Fondo di Partecipazioni, per disinvestimento, rimborso dei Prodotti Finanziari nonché per i proventi per interessi maturati sui conti correnti bancari e altri introiti generati dalle

Operazioni di Investimento (di seguito “Proventi”) dovranno essere riaccreditate tempestivamente sui conti correnti specifici di Invitalia secondo quanto disciplinato dall’articolo 62 del Regolamento Generale.

Il risultato netto della gestione del singolo Fondo Specifico, calcolato come differenza tra l’ammontare dei Proventi, di cui al precedente punto, e l’ammontare dei costi di cui all’Articolo 4, è ripartito *pro quota* tra Fondo di Partecipazione, Investitori Privati e Operatori Finanziari, nell’ipotesi di apporto di risorse proprie nell’ambito dell’Operazione di Investimento (di seguito congiuntamente “Sottoscrittori”, laddove applicabile) secondo i seguenti criteri:

1. gli importi verranno riconosciuti interamente (100%) al Fondo di Partecipazione fino a concorrenza di un ammontare pari alla somma tra:
 - i. l’importo effettivamente versato dai Sottoscrittori del Fondo Specifico;
 - ii. il rendimento minimo spettante, calcolato applicando un interesse composto annuo pari all’8% (*hurdle rate*), tenuto conto delle effettive date dei versamenti effettuati.
2. l’eventuale quota eccedente rispetto a quanto indicato al punto 1 è ripartita tra i Sottoscrittori e gli Operatori Finanziari secondo il meccanismo di distribuzione dei proventi (*profit distribution*) definito all’Articolo 4.

Ai sensi degli articoli 60 e 62 del Regolamento Generale, Invitalia, nell’ambito di specifici accordi integrativi da definirsi con il MUR, potrà valutare se utilizzare i Proventi, fino alla fine del Periodo di Investimento, per gli stessi obiettivi strategici del Programma per i quali erano stati costituiti gli strumenti finanziari, nello stesso Prodotto Finanziario o, in seguito al disimpegno di tali risorse dello Strumento Finanziario, in altri Prodotti Finanziari.

Se lo Strumento Finanziario è attuato in più periodi di programmazione consecutivi, è possibile ricorrere ad accordi conclusi nel periodo di programmazione 2021-2027, purché siano rispettate le regole di ammissibilità definite per il periodo di programmazione successivo; in tali casi, l’ammissibilità delle spese presentate nelle domande di pagamento è determinata conformemente alle regole del rispettivo periodo di programmazione.

Gli Operatori Finanziari sono tenuti a risarcire Invitalia e/o l’Organismo Intermedio degli eventuali danni causati dalla mancata osservanza di tali obblighi, da comportamenti non in linea con le normative applicabili e per qualsiasi irregolarità riscontrata anche a livello dei Destinatari Finali Ammissibili.

Gli Operatori Finanziari sono tenuti a riflettere tali obblighi anche negli accordi contrattuali sottoscritti con i Destinatari Finali Ammissibili a seguito di approvazione delle Operazioni di Investimento.

7. COMITATO INVESTIMENTI

Il Ministero, sotto la propria responsabilità, ha istituito il Comitato Investimenti affinché monitori e supervisioni l’attuazione della strategia di investimento e del piano di attività elaborato dagli Operatori Finanziari, in conformità alle disposizioni del presente Avviso.

È formato da un massimo di 5 membri indipendenti, incluso il Presidente, nominati dal Ministero previa consultazione con Invitalia ed ha il compito di:

- a) approvare i contenuti del presente Avviso anche ai fini della verifica della coerenza con le normative di riferimento e le norme sugli aiuti di Stato;
- b) vigilare sulla selezione degli Operatori Finanziari, sulle condizioni definite negli Accordi Operativi e sulle Operazioni di Investimento attuate dagli Operatori Finanziari nel rispetto delle condizioni previste nel presente Avviso;
- c) approvare le modifiche alla strategia di investimento e al piano di attività elaborato dagli Operatori Finanziari a seguito di proposte di Invitalia;
- d) definire, in accordo con Invitalia, i termini per un'eventuale riapertura dell'Avviso qualora gli esiti del primo Avviso non consentissero di disporre di un numero sufficiente di Operatori Finanziari o con competenze non in linea con la gestione di un consistente *plafond* di risorse;
- e) valutare, in accordo con Invitalia, la possibilità di rimodulare in itinere l'allocazione delle risorse presso gli Operatori Finanziari in funzione dell'effettiva capacità di attuazione dello Strumento ed erogazione delle risorse.

Invitalia è autorizzata ad individuare rappresentanti affinché partecipino alle riunioni del Comitato Investimenti in qualità di uditori.

8. AUDIT E MONITORAGGIO

8.1. Disposizioni e relazioni in materia di audit

L'Operatore Finanziario provvederà a conservare la documentazione giustificativa delle operazioni che hanno beneficiato del sostegno dello Strumento Finanziario, che deve comprendere, tra l'altro:

- (i) documenti che individuano gli importi conferiti all'Operatore Finanziario e ai Destinatari Finali nonché gli interessi e le altre eventuali plusvalenze generati dal sostegno delle risorse FESR e dal reimpiego delle risorse ad essi imputabili;
- (ii) documentazione richiesta ai Destinatari Finali Ammissibili ai fini dell'accesso al Fondo Specifico nonché la documentazione giustificativa delle Spese Ammissibili, laddove previste;
- (iii) i contratti sottoscritti con i Destinatari Finali;
- (iv) le registrazioni dei flussi finanziari tra il Fondo Specifico e i Destinatari Finali.

La suddetta documentazione oltre alle informazioni di gestione e controllo previste dal Regolamento generale dovrà essere conservata, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 82 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dall'Allegato X del Regolamento (UE) 2021/1060 lett. e), per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al Destinatario Finale Ammissibile. L'Operatore si impegna a rendere disponibile tale documentazione e a favorire i controlli che dovessero essere posti in atto dalle competenti autorità nazionali e/o unionali.

8.2. Disposizioni in materia di monitoraggio

Ai fini delle attività di monitoraggio effettuate da Invitalia, gli Operatori Finanziari trasmettono ad Invitalia i dati relativi all'avanzamento finanziario e agli indicatori del PN RIC, al fine di consentirne l'invio alla Commissione

europea, in conformità alle disposizioni dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2021/1058 del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione e sulla base del modello di trasmissione definito nell'Allegato VII del Regolamento Generale.

In particolare, gli Operatori Finanziari dovranno predisporre:

1. Report con frequenza bimestrale in cui sono evidenziate, con riferimento al mese precedente a quello di invio, le informazioni chiave sullo stato di attuazione dello Strumento Finanziario, unitamente ai dati previsti dall'allegato XVII al Regolamento (UE) 2021/1060 (campi da 59 a 69 estremi inclusi):
 - le risorse impegnate per il tramite di Operazioni di Investimento approvate dagli Operatori Finanziari;
 - le risorse effettivamente erogate a favore dei Destinatari Finali Ammissibili;
 - le eventuali azioni correttive da attuare per favorire un migliore impiego delle risorse.
2. Ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento (UE) 2021/1060, a decorrere dalla data di sottoscrizione degli Accordi Operativi e almeno 30 giorni prima delle scadenze del 31 gennaio, 31 marzo, 30 aprile, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre, report contenenti le seguenti informazioni:
 - (i) numero di operazioni selezionate e deliberate;
 - (ii) costo totale ammissibile, che comprende altresì l'importo dei Costi di Gestione e delle Commissioni di Gestione qualificabili come Spese Ammissibili;
 - (iii) contributo dei fondi;
3. Ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento (UE) 2021/1060 comma 3, a decorrere dalla data di sottoscrizione degli Accordi Operativi e almeno 30 giorni prima delle scadenze del 31 gennaio e 31 luglio, report contenenti le seguenti informazioni alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente e 30 giugno dello stesso anno:
 - (iv) Spese Ammissibili, per ciascuna tipologia di prodotto, dichiarate dalle imprese target agli Operatori Finanziari.
 - (v) l'importo, per tipologia di prodotto finanziario, delle risorse pubbliche e private mobilitate in aggiunta ai fondi;
 - (vi) gli interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari, di cui all'articolo 60 e le risorse restituite imputabili al sostegno dei fondi, di cui all'articolo 62;
 - (vii) il valore totale degli investimenti in *equity* e *quasi-equity* e dei prestiti nei confronti di Destinatari Finali garantiti con le risorse del Programma ed effettivamente versati ai Destinatari Finali.

I dati su menzionati, devono essere ripartiti per ciascuna Priorità, per Obiettivo Specifico (OS) e per ciascuna categoria di regione. L'impegno alla reportistica di cui al presente Articolo dovrà essere previsto nell'Accordo Operativo.

9. RISOLUZIONE ANTICIPATA

Gli Accordi Operativi sottoscritti con i singoli Operatori Finanziari dovranno prevedere che Invitalia possa richiedere la restituzione anticipata del Commitment effettivamente erogato e risolvere gli Accordi Operativi, prima delle scadenze naturali nei seguenti casi:

- i. prolungata inattività: nel caso in cui non sia stato effettuato alcun investimento entro 18 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo Operativo;
- ii. mancata Erogazione in Destinatari Finali Ammissibili, entro 12 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo Operativo, di almeno il 20% del Commitment;
- iii. mancato investimento nei Destinatari Finali Ammissibili, entro 24 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo Operativo, di almeno il 60% del Commitment;
- iv. in caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla Normativa Applicabile e qualora non si agisca con il livello di professionalità, efficienza, trasparenza e diligenza attese da un organismo professionale esperto nell'attuazione di investimenti finanziari;
- v. in caso di gravi violazioni di legge da parte del Destinatario Finale Ammissibile che l'Operatore Finanziario abbia concorso a causare o a non impedire;
- vi. nel caso in cui Invitalia abbia avviato nei confronti dell'Operatore Finanziario azioni di recupero di somme indebitamente corrisposte.

Oltre ai casi sopra elencati, Invitalia potrà interrompere il Periodo di Investimento in presenza di giustificati motivi connessi ad eventuali irregolarità delle Operazioni di Investimento e/o eventuali modifiche di natura regolamentare o rimodulazioni proposte dal Comitato Investimenti.

In tali casi Invitalia provvederà a darne comunicazione a mezzo PEC.

In conseguenza della comunicazione di cui sopra non si produrranno effetti riguardo alle operazioni già deliberate alla data della comunicazione di Invitalia, in ordine alle quali l'Accordo Operativo conserverà efficacia sino al totale esaurimento dei conseguenti impegni e rapporti purché le operazioni deliberate siano concluse, in termini di erogazione delle risorse ai Destinatari Finali, entro il 31.12.2029, prorogabile al 31 dicembre 2030 per le operazioni di investimento in pipeline/in corso di definizione alla data del 31 dicembre 2029; rimane salva la remunerazione dovuta all'Operatore Finanziario per le attività poste in essere in relazione ai sopra citati impegni e rapporti.

10. VARIAZIONI ANAGRAFICHE DEL GESTORE E DEI DESTINATARI FINALI

Qualsiasi variazione anagrafica riguardante l'Operatore Finanziario o i Destinatari Finali Ammissibili dovrà essere prontamente comunicata per iscritto entro e non oltre il trentesimo giorno dall'avvenuta variazione.

11. DIRITTI E LIMITAZIONI ALLA RESPONSABILITÀ

Invitalia si riserva il diritto:

- (i) di non procedere all'assegnazione delle risorse se nessuna Proposta risulti conveniente o idonea;
- (ii) di procedere all'assegnazione delle risorse anche in presenza di una sola Proposta valida;
- (iii) di sospendere, annullare, revocare, re-indire o non finalizzare l'Iter di Selezione motivatamente.

La responsabilità di Invitalia è limitata ai casi di dolo o colpa grave.

12. RESPONSABILE DEL FONDO DI PARTECIPAZIONE, PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI

Invitalia individua quale responsabile del presente Avviso la Dott.ssa Maria Cavallo (il "Responsabile del Fondo di Partecipazione").

Un estratto del presente Avviso e dell'Iter di Selezione che ne costituisce parte integrante saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale ed integralmente sul sito internet www.invitalia.it, nella sezione dedicata al FdP, e sulla Piattaforma Telematica.

Eventuali richieste di chiarimento e/o informazioni complementari, formulate in lingua italiana, potranno essere trasmesse esclusivamente attraverso la Piattaforma Telematica, utilizzando l'apposita funzione e dovranno pervenire, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di cui all'Articolo 2.1 dell'Iter di Selezione e saranno riscontrate sulla Piattaforma Telematica.

13. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla normativa unionale e nazionale vigente in materia.

DATA

4 giugno 2026

FIRMA DIGITALE